

tutaria relativa alle Agenzie Generali da crearsi nelle nuove provincie;

b) di consolidare ed unificare, per il 1932, i contributi corrisposti nel passato per qualsiasi titolo agli Agenti Generali nei limiti possibilmente della spesa media del 1930-1931 salvo a deliberare, a studio compiuto, lo stanziamento dei fondi necessari;

c) per elaborare per il 1932, un sistema di premi di produzione di fine d'anno alle Agenzie Generali, sistema che permetta di corrispondere, a cominciare dal gennaio 1932, una provvigione di incasso sui premi di 2° anno, tanto per le officine ordinarie che per le popolari, del 7% in aggiunta alle provvigioni in corso finora corrisposte, e ciò senza superare, possibilmente, l'onere per premi sopportato nel 1930 e da sopportarsi nel 1931;

d) per rivedere le condizioni delle lettere di nomina degli ispettori di produzione e degli Agenti capi gruppo, per disciplinare la futura nomina di tali elementi, nonché per rivedere le modalità del